

Prot.: 456543/RU

Roma, 15.12.2020

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in L.120 dell'11.09.2020;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTE le disposizioni emanate con i D.P.C.M. dall' 8 marzo a tutt'oggi in merito alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la necessità di provvedere alla fornitura di specifici dispositivi di protezione individuale, come da verbale prot.275388/RU del 06.08.2020 della Conferenza dei Direttori;

VISTE le note 24791/RI e 27318/RI rispettivamente del 12.11.2020 e 9.12.2020, con le quali l'Ufficio Logistica chiede la fornitura urgente di mascherine chirurgiche e FFP2;

VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP;

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

VISTO il combinato disposto dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art.1 del D.L 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.120 dell'11.09.2020, il quale prevede che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione”;

PRESO ATTO che il comma 9-bis del citato art. 36 del Codice degli appalti prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.*

CONSIDERATO che con un'indagine di mercato effettuata fra gli operatori presenti sul MEPA è stato richiesto formale preventivo di spesa per la fornitura di n. 200.000 mascherine FFP2 e 50.000 mascherine chirurgiche alle seguenti società:

HEALTH'S SOLUTIONS Srl
ITALIAVERDE Srl
PIPROMOTION Srl
PREMIA Srl
POLONORD ADESTE Srl
SIR SAFETY SYSTEM S.p.A
TRADE INN Srl

CONSIDERATO che, da un esame comparativo tra le offerte economiche pervenute e le certificazioni possedute dagli operatori economici invitati, nonché i tempi di consegna dei materiali richiesti, le migliori offerte sono risultate quelle delle ditte SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. – P.I. 03359340548 e ITALIAVERDE Srl – P.I. 13967751002 ;

TENUTO CONTO che l'Ufficio logistica ha richiesto l'acquisto di un ulteriore quantitativo di mascherine del tipo FFP2 rispetto a quello inizialmente indicato;

TENUTO CONTO che gli operatori SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. e ITALIAVERDE Srl - sono iscritti al portale Consip/Mepa categoria merceologia “BENI - Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza – Difesa”;

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti**

CONSIDERATO che tale spesa, presente nel Piano degli Acquisti 2020-2021, al CUI 1305/2020 relativamente alla fornitura delle mascherine chirurgiche e al CUI F97210890584202000133 per le mascherine FFP2, sarà imputata sul conto di budget FD05200020 (ALTRI COSTI D'UFFICIO), e rispetta quanto indicato nella sopra richiamata nota del Dipartimento delle finanze;

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ss.mm.ii., così come modificato dall'art.1 del D.L 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.120 dell'11.09.2020, all'affidamento diretto alla Società SIR SAFETY SYSTEM S.p.A – P.I.03359340548 – per la fornitura di n. 100.000 mascherine chirurgiche al costo di €11.000,00 (undicimila/00), esente IVA, e ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla Società ITALIAVERDE Srl – P.I. 13967751002, per n.300.000 mascherine FFP2 al costo € 99.000,00 (novantanovemila/00) esente IVA per una spesa complessiva di **€ 110.000,00 (centodiecimila/00)**.

ARTICOLO 2

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Antonio PAGLIONI.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Fabrizio Marconi
Firmato digitalmente